

Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura negoziata per l'affidamento, tramite contratto aperto, della fornitura di Pianoforti per il Dipartimento di Musica di Scuole Civiche di Milano

CIG 303605255D

(i) **INDICE**

<i>OGGETTO DELL'APPALTO</i>	3
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA	3
ART 2.1 – SERVIZI ACCESSORI COMPRESI NELLA FORNITURA: SERVIZIO RITIRO DELL'USATO PER DISMISSIONE COMPRESO NELLA FORNITURA	4
ART. 3 – QUANTITA' STIMATE E CORRISPETTIVI UNITARI PER SINGOLO PIANOFORTE	5
ART. 4 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 5 – MODALITA' DI RICHIESTA E VERIFICA DELLA FORNITURA	6
ART. 6 – GESTIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 7 – REFERENTE DELLA FORNITURA	7
ART. 8 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI)	7
ART.9 – OBBLIGHI DEL FORNITORE – GARANZIA E ASSISTENZA E POST VENDITA	7
<i>Parte II</i>	9
<i>CLAUSOLE CONTRATTUALI</i>	9
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA	9
ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO	9
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO	9
ART. 4 - INVARIABILITA'/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	9
ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA - IMPRESA AGGIUDICATARIA	10
ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	10
ART. 8 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE	11
ART. 9 – SUBAPPALTO	11
ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 11 – RESPONSABILITA'	11
ART. 12 - PERSONALE	12
ART. 13 - FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE	12
ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
ART. 15 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 16 –CONTROLLI/VIGILANZA	13
ART. 17 - PENALITA' DA ADATTARE	13
ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO	14
ART. 19 - RISOLUZIONE	14
ART. 20 – POLIZZA ASSICURATIVA	14
ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	14
ART. 22 - RECESSO	14
ART. 23 - FORO COMPETENTE	15
ART. 24 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	15
ART. 25 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE	15
ART. 26 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	15

OGGETTO DELL'APPALTO**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Allo scopo di rinnovare e arricchire il parco strumentale del Dipartimento di Musica, costituisce oggetto del presente appalto, l'affidamento della fornitura di pianoforti mezza coda e verticali, comprensiva del ritiro per dismissione dei pianoforti in uso alle sedi di Scuole Civiche di Milano.

ART. 2 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

I pianoforti devono rispondere alle seguenti due tipologie, sia in termini di caratteristiche tecniche, sia in termini di caratteristiche funzionali/didattiche:

A) PIANOFORTI A MEZZA CODA

I pianoforti a mezza coda devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecnico/funzionali:

- Dimensioni lunghezza minimo 170 cm c.a. a massimo 180 cm c.a.
- Elevata solidità, per uso quotidiano, prevalente ai fini di studio e per saggi scolastici e/o concerti eventuali
- Ricchezza armonica della tavola, cordiera originale, buona timbrica
- Dotato di meccaniche che possano garantire utilizzo massiccio e intensa accordatura
- Costruito con materiali resistenti all'usura
- Prodotto nuovo, anche d'esposizione, non costruito con parti assemblate
- Certificato di garanzia del produttore, di almeno cinque anni, più eventuale estensione
- Accessori richiesti compresi nel corrispettivo a base d'asta: coperta termica – piattini di isolamento da pavimento – sgabello a doppio pantografo
- Codice e data di produzione (se già disponibile alla data di presentazione dell'offerta) da indicarsi in offerta tecnica

La scheda tecnica dello strumento, da cui poter valutare le caratteristiche suddette, deve essere inserita in offerta tecnica. **La marca e modello**, unitamente a codice e data di produzione (se disponibile al momento dell'offerta) devono essere indicati in offerta tecnica.

Il concorrente dovrà in sede di gara presentare la scheda tecnica dei pianoforti offerti al fine di poter verificare la corrispondenza con le caratteristiche tecnico/funzionali sopra richieste, indicando i tempi medi di consegna dall'ordine, gli accessori, la garanzia prestata. La scheda tecnica sarà oggetto di valutazione come da criteri indicati nella nota esplicativa di gara, al punto offerta tecnica.

B) PIANOFORTI VERTICALI

I pianoforti verticali devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecnico/funzionali:

- Elevata solidità per uso quotidiano esclusivamente ai fini di studio
- Costruito con materiali resistenti all'usura
- Dotato di meccaniche che possano garantire utilizzo massiccio e intensa accordatura
- Prodotto nuovo, anche d'esposizione, non costruito con parti assemblate,
- Codice e data di produzione (se già disponibile alla data di presentazione dell'offerta) da indicarsi in offerta tecnica

Capitolato speciale d'appalto FORNITURA PIANOFORTI

- Certificato di garanzia del produttore, di almeno cinque anni, più eventuale estensione
- Accessori richiesti compresi nel corrispettivo a base d'asta: sgabello resistente

La scheda tecnica dello strumento, da cui poter valutare le caratteristiche suddette, deve essere inserita in offerta tecnica. **La marca e modello**, unitamente a codice e data di produzione (se disponibile al momento dell'offerta) **devono essere indicati in offerta tecnica**.

Il concorrente dovrà in sede di gara presentare la scheda tecnica dei pianoforti offerti al fine di poter verificare la corrispondenza con le caratteristiche tecnico/funzionali sopra richieste, indicando i tempi medi di consegna dall'ordine, gli accessori, la garanzia prestata. La scheda tecnica sarà oggetto di valutazione come da criteri indicati nella nota esplicativa di gara, al punto offerta tecnica.

Il Fornitore sarà tenuto, per tutta la durata della fornitura, a consegnare pianoforti aventi caratteristiche non inferiori a quelle indicate e dichiarate in sede di Offerta Tecnica, che risultino in produzione, per i rispettivi produttori, all'atto della consegna.

Le caratteristiche dei pianoforti proposti dal Fornitore saranno aggiornate con cadenza annuale, per tener conto delle evoluzioni tecnologiche intervenute. L'aggiornamento delle caratteristiche dovrà mantenere un posizionamento dei pianoforti forniti, rispetto a quanto disponibile sul mercato, corrispondente a quanto previsto dal presente capitolato. Il primo aggiornamento è previsto alla fine del primo anno contrattuale. L'aggiornamento delle caratteristiche sarà effettuato congiuntamente dal Responsabile di Scuole Civiche di Milano e dal Responsabile del Fornitore.

L'adozione delle nuove caratteristiche concordate diventerà effettiva a seguito di una comunicazione scritta di approvazione di Scuole Civiche di Milano indirizzata al Fornitore. A partire dalla data di comunicazione, il Fornitore sarà tenuto a consegnare soltanto pianoforti rispondenti alle caratteristiche così aggiornate.

L'aggiornamento delle caratteristiche è effettuato senza che vengano variati i corrispettivi stabiliti nel contratto, salvo quanto definito all'art. 4 parte II del CSA.

ART 2.1 – SERVIZI ACCESSORI COMPRESI NELLA FORNITURA: SERVIZIO RITIRO DELL'USATO PER DISMISSIONE COMPRESO NELLA FORNITURA

Alla fornitura **di ogni pianoforte** sarà richiesto anche il servizio di ritiro dell'usato in dismissione, quindi ad ogni acquisto corrisponde il ritiro di un altro pianoforte. Si riporta di seguito l'elenco dei pianoforti, ad oggi in utilizzo nella sede del Dipartimento di Musica, che necessitano di essere sostituiti per dismissione e che quindi a rotazione saranno oggetto di ritiro man mano che verranno effettuati gli acquisti. **Si indicano di seguito modelli e marche dei pianoforti da ritirare per quanto possa essere ritenuto utile ai concorrenti; si precisa che la medesima indicazione non è significativa per le offerte dei concorrenti dei modelli e marche dei pianoforti che andranno a sostituire quelli dismessi, per le offerte i concorrenti devono tener conto delle caratteristiche indicate nell' articolo precedente.**

Tabella pianoforti da dismettere in ordine cronologico in funzione dell'acquisto

Aula/piano	Marca modello	Codice di Produzione	Periodo di sostituzione
Aula 104 – primo piano	Schulze Polmann 2063	2063	Entro il 31 agosto 2011

Capitolato speciale d'appalto FORNITURA PIANOFORTI

	m/c		
Aula 105 – primo piano	Wilhelm Pepper m/c		Questi pianoforti saranno sostituiti con questa sequenza durante la durata dell'affidamento alle condizioni contrattuali esposte nel presente Capitolato
Aula 109 – primo piano	Petraf 280179 m/c	200179	
Aula 201 – secondo piano	Schulze Polmann m/c	15	
Aula 211 – secondo piano	A. Foster 42630 m/c	42630	
Aula 210 – secondo piano	Schulze Polmann m/c	85	
Aula 209 – secondo piano	Thurmer verticale	44754	

Se ritenuto necessario, il concorrente può effettuare sopralluogo, nella sede dell'Accademia Internazionale della Musica, entro la scadenza per l'invio dell'offerta, per verificare le condizioni logistiche e i pianoforti sopra indicati, chiedendo appuntamento a appalti@fondazionemilano.eu.

ART. 3 – QUANTITA' STIMATE E CORRISPETTIVI UNITARI PER SINGOLO PIANOFORTE

I corrispettivi unitari, a base di gara, per ogni tipologia di pianoforte sono:

PIANOFORTE	Prezzo unitario (€) (iva esclusa) al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Ominicomprensivo di trasporto/accessori/sdoganamento/ritiro usato	QUANTITA' INDICATIVA E NON ESAUSTIVA
Tipo A Pianoforte mezza coda	€ 19.300,00	6
Tipo B Pianoforte verticale	€ 8.600,00	1

I corrispettivi indicati per l'acquisto dei singoli pianoforti si intendono omnicomprensivi di:

- Trasporto, incluso, fino all'aula didattica di destinazione, al piano relativo
- Costi di sdoganamento (se necessari)
- Garanzia del produttore 5 anni
- Accessori per pianoforte mezza coda: coperta termica – piattini di isolamento da pavimento – sgabello a doppio pantografo (come indicati all'art. 2 parte I)
- Accessori per pianoforte verticale: sgabello resistente (come indicato all'art. 2 parte I)
- Servizio di ritiro del pianoforte in dismissione dall'aula didattica indicata
- Saranno a carico dell'offerente le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto od alla non correttezza, rispetto all'ordine del pianoforte consegnato.
- Materiali e mezzi di sicurezza

Capitolato speciale d'appalto FORNITURA PIANOFORTI

Per la fornitura oggetto del presente CSA sono previsti oneri della sicurezza, indicati all'art. 2 parte II del CSA, gli stessi saranno riconosciuti proporzionalmente per ogni fornitura.

Fondazione Milano si riserva di chiedere anche altre tipologie di pianoforti, durante il periodo contrattuale, non espressamente sopra descritte, fino al 30% dell'importo contrattuale, verificando preventivamente la disponibilità e le condizioni economiche.

ART. 4 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le consegne saranno richieste per la sede dell'Accademia Internazionale della Musica sita in Via Stilicone 36, 20154 Milano.

Potrebbero essere richieste ulteriori forniture nelle seguenti sedi:

- Dipartimento di Cinema e Jazz Via Colletta, 51 20137
- Dipartimento di Lingue Via Alex Visconti 18 20151
- Auditorium Lattuada C.so di Porta Vigentina, 15 20121
- Centro di Educazione Musicale (Cem) di Via Decorati,10 20138
- Dipartimento di Teatro "Paolo Grassi" di Via Salasco, 4 20136

Le sedi indicate sono suscettibili di variazioni. Di ogni eventuale cambiamento, Fondazione Milano darà debita comunicazione via e-mail o via fax.

ART. 5 – MODALITA' DI RICHIESTA E VERIFICA DELLA FORNITURA

Le tipologie ed i quantitativi di pianoforti richiesti, il luogo presso il quale dovrà essere effettuata la consegna, verranno di volta in volta confermati tramite emissione di ordine da parte dell'Ufficio Approvvigionamenti.

Saranno a carico dell'aggiudicatario le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto o alla non correttezza, rispetto all'ordine, della fornitura effettuata, come da controlli previsti all'art 16 Parte II del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora si riscontrassero difformità della fornitura, rispetto alle caratteristiche dichiarate in offerta tecnica, a seguito di controlli effettuati dal responsabile dell'Accademia Internazionale della Musica, Fondazione Milano provvederà all'applicazione delle penali previste all'art. 17 – Parte II del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste all'art.19 - Parte II del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Le nuove acquisizioni saranno effettuate, verificate le disponibilità delle risorse, durante la durata "triennale" del contratto di cui all'art. 3 della seconda parte del presente CSA, **salvo il primo acquisto di un pianoforte m/c che sarà effettuato entro e non oltre il 31 agosto 2011, pertanto in offerta tecnica dovrà essere dichiarata la disponibilità del prodotto offerto da consegnarsi entro tale termine.** In alternativa è ammesso che il concorrente indichi nell'offerta tecnica un termine di consegna differito entro un termine ragionevole determinato e insieme offra la temporanea sostituzione di cortesia e gratuita con un pianoforte equivalente per caratteristiche e funzioni e in buono stato di manutenzione e funzionamento, da consegnarsi entro il 31 agosto 2011, con disponibilità d'uso fino alla consegna della fornitura del pianoforte nuovo. In questo caso

Capitolato speciale d'appalto FORNITURA PIANOFORTI

l'offerta dovrà contenere anche la specificazione e identificazione di questo pianoforte in attesa del pianoforte nuovo a consegna differita, che sarà oggetto di vendita di cosa futura o cosa altrui ex artt. 1472 o 1478 cod. civ., secondo il caso, con passaggio di proprietà al verificarsi della condizione, con fatturazione all'ordine entro il 31 agosto 2011 e pagamento a 60 gg. dopo la consegna del pianoforte nuovo. Il pianoforte sarà consegnato a rischio del fornitore. Il termine differito di consegna sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione.

La restante fornitura si intende come contratto aperto, come precisato all'art. 1 della seconda parte del CSA. Il concorrente dovrà dichiarare, in offerta tecnica, i tempi medi di consegna dall'ordine per i prodotti offerti, anche per la restante fornitura il concorrente dovrà offrire la disponibilità a operare secondo la modalità del paragrafo precedente, e cioè con ordinativo a termine differito, temporanea sostituzione di cortesia, fatturazione all'ordine, pagamento con bonifico a 60 gg dopo la consegna del pianoforte nuovo.

In questi casi la descrizione del pianoforte di cortesia sarà convenuta e accettata, se necessaria di volta in volta. Il pianoforte nuovo sarà consegnato a rischio del fornitore.

La disponibilità a questo servizio, compreso nel prezzo d'acquisto di cui all'art. 3 successivo, dovrà essere dichiarata in offerta tecnica.

ART. 6 – GESTIONE DEL CONTRATTO

La responsabilità della gestione del contratto è a carico della Responsabile dell'Organizzazione del dipartimento di Musica che coordinerà e gestirà il piano delle forniture e la verifica degli stessi. Gli ordini saranno inviati e formalizzati dell'Ufficio Approvvigionamenti. Quest'ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite mail ,fax o pec.

ART. 7 – REFERENTE DELLA FORNITURA

L'aggiudicataria della fornitura oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di un referente a cui Fondazione Milano farà riferimento per gli ordini, le consegne e tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato. Il nominativo del referente deve essere comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione all'Ufficio Approvvigionamenti.

ART. 8 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI)

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento, Fondazione Milano redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art. 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.

ART.9 – OBBLIGHI DEL FORNITORE – GARANZIA E ASSISTENZA E POST VENDITA

L'aggiudicatario della fornitura si obbliga a garantire un periodo di assistenza postvendita almeno pari al periodo della garanzia dichiarata per ogni prodotto in sede di offerta, dalla data di consegna.

La garanzia comprenderà la fornitura a SCM delle parti fisiche guaste o comunque difettose.

Capitolato speciale d'appalto FORNITURA PIANOFORTI

La segnalazione dei guasti verrà fatta dal Responsabile del Dipartimento di Musica di Scuole Civiche di Milano e la fornitura del materiale sostitutivo dovrà essere effettuata entro i 30 gg successivi, salvo fornire uno strumento di pari caratteristiche in attesa della sostituzione, qualora i guasti segnalati rendessero impossibile l'utilizzo dello stesso.

Qualora il guasto sia irrimediabile o lo stesso si verificasse per più di tre volte nell'ambito di 6 mesi la Società provvederà a sostituire l'intera attrezzatura entro 30 giorni dalla segnalazione, salvo fornire uno strumento di pari caratteristiche in attesa della sostituzione, qualora i guasti segnalati rendessero impossibile l'utilizzo dello stesso.

Sui ricambi forniti la garanzia non dovrà essere temporalmente inferiore a quella inizialmente fornita e comunque non inferiore ai 5 anni.

Qualora l'attrezzatura necessitasse, per ogni motivo, del trasporto presso i laboratori della Società fornitrice o del produttore e la riparazione superasse i 30 giorni lavorativi dovrà essere fornita, gratuitamente, pianoforte sostitutivo con caratteristiche, come minimo, equivalenti.

Il trasporto del pianoforte sarà a carico della Società, senza spese aggiuntive, mentre sarà a carico di Scuole Civiche di Milano l'emissione del documento accompagnatorio.

L'aggiudicatario, inoltre, è tenuto a fornire la fornitura:

1. entro i tempi e le modalità richieste
2. adottando tutte le misure di sicurezza
3. ritirando l'usato secondo la tabella indicata per la dismissione
4. di manlevare, fin dalla firma del presente Capitolato Speciale D'appalto, Fondazione Milano di tutti i danni causati ad altri Enti durante l'espletamento delle singole consegne e dei ritiri.
5. fornire ad ogni richiesta di fornitura, la fattura relativa ai prodotti ordinati, suddivisa per ciascuna sede di Fondazione Milano, indicando gli estremi degli ordini inviati e il CIG identificativo della procedura di gara come da art.14 Parte II del presente Capitolato D'appalto. La mancata trasmissione o mancata disponibilità di fatture con suddivisione analitica dei servizi ordinati ed effettuati per sede comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 17 Parte II del presente capitolato d'appalto.

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI**ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA**

Le condizioni e modalità dei servizi sono quelle indicate nel presente documento e nell'offerta presentata.

ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto che si intende stipulare è un contratto "aperto", nel senso che il fornitore è vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile, mentre Fondazione Milano potrà richiedere nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le singole forniture oggetto del presente capitolato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di **€ 124.400,00 (iva esclusa), esclusi oneri della sicurezza pari a € 1.244,00 (iva esclusa) non soggetti a ribasso** da ripartire in proporzione per ogni singola fornitura.

All'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura, in riferimento alla fornitura effettivamente richiesta. Di conseguenza, per ogni singolo pianoforte sarà riconosciuto all'affidataria un corrispettivo pari al prezzo a base di gara a cui sarà applicato lo sconto unico offerto in sede di gara, per entrambe le tipologie di pianoforti.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione e/o dalla data di emissione dell'ordine del primo acquisto.

ART. 4 - INVARIABILITA'/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

La revisione periodica del prezzo viene operata, sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto.

La revisione di cui al comma 1 viene operata, a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale, sulla base dei dati pubblicati all'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta a Fondazione Milano l'istanza di revisione prezzi entro sessanta giorni dal termine di esecuzione contrattuale.

ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Fondazione Milano si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto. **Il primo acquisto si intende di un pianoforte da consegnarsi entro e non oltre il 31 agosto 2011.**

ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA - IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, una cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso del requisito della qualità ai sensi dell'art. 75 comma 7 del "CODICE".

Per fruire del beneficio della riduzione l'operatore economico dovrà allegare al deposito copia della certificazione di qualità comprovante il diritto alla riduzione.

Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Fondazione Milano" e intestate al concorrente; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture.

Capitolato speciale d'appalto FORNITURA PIANOFORTI

Il fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^o, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "invariabilità/revisione dei corrispettivi", "cause sopravvenute-sospensione", "pagamenti e fatturazione", "clausola risolutiva espressa" e "recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 8 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milano, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Fondazione Milano, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 9 – SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto.

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Fondazione Milano si riserva la facoltà di cessione del contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

Il fornitore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al fornitore di mantenere Fondazione Milano sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 12 - PERSONALE**Inquadramento contrattuale.**

Il fornitore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e essere munito ad esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro .

Adempimenti dell'impresa

Il fornitore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il fornitore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione della fornitura all'interno dei luoghi di lavoro di Fondazione Milano, il fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato) per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 13 - FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione sarà effettuata mensilmente e sarà commisurata alla quantità di forniture ordinate .

Il pagamento delle fatture emesse avverrà tramite bonifico bancario - **60 giorni dalla data di ricevimento**

della fattura fine mese.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Fondazione Milano – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc)
- **nr. C.I.G.**
- nr. Ordine/i
- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di Fondazione Milano.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art 1284 cc.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato alla capogruppo.

ART. 15 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

ART. 16 –CONTROLLI/VIGILANZA

Fondazione Milano si riserva la facoltà, di sottoporre le forniture al controllo diretto alla consegna e a successivi controlli diretti a verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti offerti.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste all'art. 17 – Parte II del presente capitolato d'appalto e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste all'art. 19 Parte II del presente capitolato d'appalto.

ART. 17 - PENALITÀ DA ADATTARE

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- € 500,00 per ogni difformità nei singoli prodotti forniti rispetto a quanto previsto dall'art. 2 parte prima del presente Capitolato Speciale d'Appalto, emersa a seguito dei controlli di cui all'art. 16, Parte II del presente Capitolato d'appalto, salvo quanto previsto all'art. 9 parte 1 del CSA.
- € 500,00 per consegne oltre i tempi richiesti e pattuiti;
- € 500,00 per mancato ritiro dell'usato per dismissione

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano.

Capitolato speciale d'appalto FORNITURA PIANOFORTI

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Fondazione Milano procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Fondazione Milano al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, Fondazione Milano potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi/fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati da Fondazione Milano.

ART. 19 - RISOLUZIONE

Fondazione Milano si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di applicazioni di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. realizzazione, per più di 3 volte, di consegne di prodotti affetti da vizi che rendano inidonei gli strumenti su cui sono state effettuate all'uso a cui sono destinati (art.1492 C.C.).
2. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

In ogni caso è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, Fondazione Milano potrà procedere alla revoca dell'assegnazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 20 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario è obbligato a produrre una polizza assicurativa all risk, senza franchigia, da chiedo a chiedo, che tenga indenne la stazione appaltante contro tutti i rischi del trasporto compreso furto/rapina e durante le operazioni di carico e scarico della merce trasportata.

ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA del contraente.....

ART. 22 - RECESSO

Fondazione Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Capitolato speciale d'appalto FORNITURA PIANOFORTI

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso Fondazione Milano si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore;

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 24 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto di Fondazione Milano.

ART. 25 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale Vicario di Fondazione Milano. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 26 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura.

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.